

Publicato il 03/08/2022

N. 05087/2022 REG.PROV.CAU.
N. 07350/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7350 del 2022, proposto da Valeria Rita Spampinato, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale dei predetti avvocati in Roma, via Panama, 74;

contro

Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Noemi Bernardi, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione delle più idonee misure cautelari

- a) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla Classe di concorso AA25 - Lingua inglese e Seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria I Grado (Francese) di cui al decreto prot. n. 5550 del 13 aprile 2022 dell'U.S.R. Piemonte, Ufficio I, per la parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- b) dell'esito della prova scritta del «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*», sostenuta da parte ricorrente in data 5 aprile 2022, (di cui al calendario prove prot. n. 7707 del 23.02.2022 e avviso convocazioni del 21.3.2022) nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- c) del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 20 e 42, redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- d) del punteggio numerico, pari a 66, assegnato alla ricorrente all'esito della prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o ambigui e/o fuorvianti;
- e) dei verbali/atti della Commissione, giammai conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 20 e 42 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- f) del correttore e del foglio risposte;
- g) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di

correzione della prova scritta, giammai conosciuti;

h) per quanto di interesse, del bando di concorso e delle istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente nonché dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;

i) di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e, soprattutto, consequenziali anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna ricorrente con particolare riferimento alla graduatoria finale del concorso;

e, per l'effetto, per la declaratoria giudiziale avente ad oggetto il diritto della ricorrente a vedersi attribuito, con riferimento alla sua prova scritta, il punteggio complessivo di 72 punti su 100, comprensivo dei n. 6 punti relativi alle risposte esatte ai quesiti nn. 2, 20 e 42, e comunque per l'attribuzione del punteggio minimo sufficiente al superamento della prova scritta concorsuale e, perciò, il suo diritto ad essere ammessa alla prova orale concorsuale, anche suppletiva;

nonché per la condanna *ex art. 30 c.p.a.* delle amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla Classe di concorso AA25 - Lingua inglese e Seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria I Grado (Francese).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente in relazione agli atti impugnati;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente alla luce delle doglianze formulate;

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio *de quo*, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'incombente istruttorio di cui in parte motiva.

Rinvia le parti alla camera di consiglio del 21 febbraio 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Consigliere

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Biffaro

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO